

Sentenza della Corte costituzionale n. 51/2023

Materia: bilancio, contabilità, debiti fuori bilancio.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articolo 1 della legge Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011).

Esito: illegittimità costituzionale e inammissibilità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'articolo 1 della legge Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011), che provvede al riconoscimento di un debito fuori bilancio (nella specie le somme anticipate dai Comuni per l'organizzazione delle elezioni regionali del 2011), dando copertura ai relativi oneri nell'ambito del bilancio di previsione del 2021. Tuttavia, legge regionale impugnata è del marzo 2022.

In particolare, il Governo ricorrente ritiene che dare copertura ad un debito fuori bilancio, reperendo i fondi nel bilancio di previsione di un esercizio già interamente decorso sarebbe contrario al principio di annualità del bilancio, di cui all'articolo 3 del d.lgs. 118/2011, normativa fondamentale per la contabilità delle Regioni e delle Province autonome ed espressione, nel contempo, della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama anche il principio applicato relativo ai debiti fuori bilancio di cui all'Allegato 4/2 del medesimo d.lgs. 118/2011.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità di questa seconda censura, in quanto incentrata non su un presunto vizio della legge regionale, bensì sull'atto di impegno di spesa, che ha preceduto l'approvazione della legge.

L'esame del merito delle censure prosegue con la presunta violazione del principio di annualità del bilancio, che la Corte ritiene sussistente. Sia in base all'articolo 73, comma 3, del d.lgs. 118/2011, sia in base alla propria costante giurisprudenza (sentenze 197/2019, 106, 156, 226 del 2021), la Corte ricorda come, una volta riconosciuto con legge un debito fuori bilancio, *"l'individuazione dei mezzi di copertura debba essere contestuale, oltre che rivestire i caratteri della congruità ed attendibilità"*. In particolare, la contestualità della sua individuazione rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio impone che le risorse siano reperite nell'esercizio in corso, o meglio nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio nel quale la spesa è introdotta.

Constatato che la norma impugnata, che riconosce la legittimità del debito è del marzo 2022, ma individua le coperture nell'ambito del bilancio di previsione 2021, risulta agevole la rilevazione del contrasto con il principio di annualità del bilancio, di cui al d.lgs. 118/2011.

Per il tramite della normativa primaria interposta, sopra richiamata, la Corte rileva pertanto la violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione.

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, alla Regione Molise è fatto monito di provvedere nuovamente al riconoscimento del debito fuori bilancio.